

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 390

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNO, MESSINETTI, CAPUA, SPOLETI, TURCO, MANCINI

Annunziata il 7 marzo 1949

Concessione perpetua, a titolo gratuito, dei campi sportivi già di proprietà del partito fascista ai comuni che ne facciano richiesta

ONOREVOLI COLLEGHI' — Il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha disposto (articolo 38) la devoluzione allo Stato di tutti i beni del disciolto partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti. Tra questi beni sono compresi moltissimi campi sportivi.

Il suddetto articolo 38 prevede espressamente che i beni così devoluti allo Stato siano utilizzati per scopi di interesse generale anche mediante cessione ad enti pubblici, assistenziali, ecc.

Non risulta, peraltro, che si sia mai data attuazione a questa previsione legislativa.

Ciò stante, allo scopo di attuare la chiara volontà del legislatore del 1944, nonché di precisarne concretamente la portata ed i limiti, in relazione a quei beni che, come i campi sportivi, sono tali che la loro utilizzazione non può essere fatta direttamente da amministrazioni statali; tenuto conto, altresì, che solo per le attrezzature sportive appartenenti ai comuni il C.O.N.I. concede sussidi ed integrazioni, è stata preparata l'unità proposta di legge, con la quale si tende a raggiungere le seguenti finalità:

a) attribuire i campi sportivi già di proprietà del disciolto partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti ai comuni nei quali essi sono situati:

b) impedire che questa attribuzione comporti un aggravio a carico degli stremati bilanci comunali, disponendo che essa sia fatta a titolo gratuito;

c) ottenere che i campi sportivi suddetti mantengano permanentemente la loro destinazione.

Per raggiungere le suddette finalità, si è ritenuto opportuno seguire la traccia segnata nell'unico precedente legislativo che abbia regolato una situazione analoga a quella in esame. Si tratta del decreto luogotenenziale 7 luglio 1866, n. 3036, relativo alla liquidazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi.

Questa legge, invero, prevede (articoli 20 e 21) che siano concessuti in perpetuo alle provincie, comuni, ecc., beni già appartenenti ai suddetti enti e devoluti al Demanio dello Stato, e che siano richiesti dai predetti comuni e provincie per le esigenze del loro pubblico servizio.

Con la presente proposta di legge si vuole adottare lo stesso sistema: concessione gratuita e perpetua, revocabile solo se il comune concessionario muterà la destinazione del campo sportivo concessogli.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I campi sportivi devoluti allo Stato in forza delle disposizioni relative alla liquidazione dei beni fascisti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, saranno concessi in uso perpetuo e gratuito ai comuni nei quali sono situati.

### ART. 2.

La concessione sarà fatta su richiesta delle amministrazioni comunali interessate, con decreto del Ministro delle finanze. La richiesta deve essere fatta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

Le concessioni saranno revocate nel caso che i comuni concessionari mutino la destinazione dei campi sportivi loro concessi, e la revoca avverrà con decreto del Ministro delle finanze.

### ART. 4.

I decreti di concessione e tutti gli atti con essi connessi saranno esenti da qualsiasi tributo.